



## Indennità di Servizio Estero mensile

Personale dirigente				
indennità base		riduzione ex L. 190/2014		indennità base ridotta
1.262,74	-	20%	=	1.010,19
indennità base ridotta		coefficiente di sede		Subtotale
1.010,19	x	6,392	=	6.457,13
Subtotale		indennità base ridotta		Indennità lorda
6.457,13	+	1.010,19	=	7.467,32
Indennità lorda		adeguamento regionale all'		valore nuovo
7.467,32	x	85%	=	<b>6.347,22</b>

  

Personale del comparto				
indennità base		riduzione ex L. 190/2014		indennità base ridotta
929,62	-	20%	=	743,70
indennità base ridotta		coefficiente di sede		Subtotale
743,70	x	6,392	=	4.753,72
Subtotale		indennità base ridotta		Indennità lorda
4.753,72	+	743,70	=	5.497,41
Indennità lorda		adeguamento regionale all'		valore nuovo
5.497,41	x	85%	=	<b>4.672,80</b>

Il regime fiscale è disciplinato dall'articolo 51, comma 8, del T.U.I.R., che testualmente recita:

"...Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. (21) (28)..."



f67db392

